

Il Consiglio di Stato affronta il tema della distinzione tra proroga contrattuale e proroga tecnica nei contratti pubblici

La sentenza del Consiglio di Stato 12 febbraio 2026, n. 1116 chiarisce i limiti entro i quali la stazione appaltante può estendere la durata dell'appalto

Il Consiglio di Stato con sentenza del 12 febbraio 2026, n. 1116 *chiarisce quando l'estensione del contratto rientra nell'opzione programmata e quando, invece, si tratta di una proroga tecnica soggetta ai presupposti del Codice Appalti.*

I giudici, affrontando il tema della distinzione tra proroga contrattuale e proroga tecnica nei contratti pubblici chiariscono che la differenza tra i due istituti incide sul valore stimato dell'appalto e quindi sulle soglie e sulle regole di gara, sul rispetto dei principi di concorrenza e rotazione, sulla corretta programmazione delle procedure, e sulla posizione economica dell'operatore uscente, chiamato a proseguire l'esecuzione alle stesse condizioni.

La sentenza ha ribadito che la proroga tecnica non è uno strumento di gestione elastica del contratto, ma uno strumento eccezionale, strettamente legato alla continuità del servizio e alla concreta esistenza di una gara in corso.

La questione in esame riguardava un accordo quadro della durata iniziale di sette mesi, con un'opzione di estensione di ulteriori sei mesi espressamente disciplinata nella *lex specialis*.

Si premette che l'ambito di applicazione è il previgente d.lgs. n. 50/2016, ma le osservazioni sono applicabili anche all'attuale *Codice dei contratti pubblici*.

Nel disciplinare era inoltre richiamata la facoltà di ricorrere alla proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, limitatamente al tempo necessario per individuare un nuovo contraente.

L'amministrazione ha esercitato l'opzione di proroga contrattuale di sei mesi, ha utilizzato il quinto d'obbligo e, alla successiva scadenza, ha disposto una proroga tecnica di nove mesi, motivandola con l'esigenza di garantire la continuità del servizio.

La nuova gara, tuttavia, non era ancora stata formalmente indetta al momento dell'adozione della determina di proroga.

I giudici di primo grado avevano ritenuto legittima la proroga, qualificando la proroga impugnata da "tecnica" a "contrattuale" sul presupposto che la possibilità di proroga fosse prevista nella *lex specialis*.

Il Consiglio di Stato ha smontato la riquilificazione operata precedentemente dal TAR, ricostruendo il dato oggettivo: l'amministrazione aveva già utilizzato l'opzione di estensione di sei mesi prevista dal disciplinare. La successiva proroga di nove mesi non era stata computata nel valore complessivo dell'appalto e non rientrava nei limiti economici originariamente stimati. Non si trattava, dunque, di un'estensione contrattualmente programmata.

L'unica possibile qualificazione restava quella della proroga tecnica. Ma se è tecnica, deve rispettarne i presupposti, ovvero, essendo, per sua natura, strettamente strumentale alla conclusione di una nuova gara già in corso, richiede che la procedura sia stata effettivamente avviata.

Nel caso di specie, al momento della determina di proroga, la nuova gara non era ancora stata formalmente indetta.

Ne consegue che l'atto adottato non poteva essere ricondotto alla proroga contrattuale e non rispettava i presupposti della proroga tecnica. L'illegittimità non dipendeva da un vizio formale, ma da un difetto sostanziale dei presupposti legittimanti.

Nel caso di specie l'ampia dilatazione della durata dell'affidamento di cui trattasi – dai sette mesi iniziali si era infatti giunti a diciotto, ai quali avrebbero dovuto aggiungersene ulteriori nove per la proroga tecnica, senza per contro aver tempestivamente attivato, da parte della stazione appaltante, delle procedure di rinnovo della gara relativamente all'affidamento ormai scaduto.

La decisione evidenzia anche un ulteriore profilo di rilievo, relativo alla posizione dell'operatore economico: la proroga tecnica obbliga l'affidatario a proseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali. Se l'estensione non è limitata nel tempo e strettamente funzionale alla nuova gara, l'equilibrio economico dell'appalto può risultare compromesso. Il rischio d'impresa non può essere ampliato oltre i confini del contratto originario attraverso uno strumento eccezionale.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento disponente la proroga tecnica (impugnato nel precedente grado di giudizio) per difetto dei presupposti legittimanti la sua adozione.